

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la concessione dell'assegno ordinario di cui Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n.
83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

La BanqueChaabi Du Maroc rappresentata dal dott. AbdelghaniBouanfir, con l'assistenza dell'avv. Rosanna Vanacore

e

Uilca Lombardia rappresentata dai signori Alberto Buoso , Carlo Negri e Kalid Harda

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla Banque Chaabi Du Maroc, con sede legale in Milano, via Nazario Sauro, n. 14, P.IVA 06267560966, che applica il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

Premesso che

- 1) il presente esame congiunto, previsto dal verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra A.B.I. e parti sociali, è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 17.04.2020 mediante PEC, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo credito di cui decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato la chiusura la pubblico di alcune agenzie e la riduzione dell'orario di lavoro, per riduzione dell'attività e della clientela;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione dell'orario di lavoro per n. 25 dipendenti e la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n. 5 dipendenti, per un organico complessivo di 32 lavoratori (compresi n.2 dirigenti), nel periodo dal 16.4.20 al 18.6.20 nelle unità secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo Credito di cui decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo Credito è la seguente: COVID-19;
- d) l'azienda ha presentato in data 17.4.20, domanda di accesso al Fondo Credito nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014, per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo Credito con sospensione a zero ore per 5 dipendenti e riduzione oraria di circa 2h 15 minuti per 25 lavoratori, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 16.4.20 al 18.6.20, per n. 30 lavoratori per il personale operante presso le agenzie distribuite sul territorio, come in allegato, escluso i due dirigenti.

- f) l'azienda ha presentato richiesta all'INPS per l'erogazione dell'assegno ordinario, che sarà anticipato dalla stessa;
- g) ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato verbale di accordo, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore e l'azienda, discrezionalmente, si impegna ad interrompere la procedura anche prima del decorso delle 9 settimane, qualora le condizioni economiche della stessa dovessero migliorare.

Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (in particolare, maturazione delle ferie, permessi, 13^a);

- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alla riduzione dell'orario lavorativo e per la sospensione dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Milano, li 17.4.2020

Per il sindacato UILCA Lombardia

Alberto Buoso

Carlo Negri

Khalid Harda

Per la BanqueChaabiDu Maroc

Dott. Abdelghani Bouanfir

Avv. Rosanna Vanacore


